



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 17/12/2025

Oggetto:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2026				
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciassette** del mese **dicembre** alle ore **18:15** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
MESSINA MICHELE	X		CAPPUCCILLI CRESCENZO	X	
RINALDI ROBERTA DANIELA	X		PERAZZI LORENA	X	
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	X		FRANZONI ANNA	X	
MASSARO LUCIA VERONICA	X		SALA RICCARDO	X	
ADAMO ILARIA	X		FOSSATI ALBERTO	X	
SAMMARCO PASQUALE	X		CEREA CATERINA		X
CAROZZI ROBERTO		X	PIPINO MARIA GIOVANNA		X
CINGI GIULIO	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
COLOMBO EMILIANA MARIA	X				

Presenti: 14 Assenti: 3

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio** Ilaria Adamo.

Partecipa **il Segretario Generale** Dott.ssa Giovanna Italiano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Sono presenti in aula i consiglieri Pipino e Cerea – Partito Democratico.
Risulta assente il Consigliere Massaro – Forza Italia per cui i presenti sono n. 15

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli articoli 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la Legge 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (...), e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'articolo 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, che:

- al comma 1, istituisce a decorrere dal 01.01.1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al comma 3, prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997, possano disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, elevandola fino alla misura massima di 0,8 punti percentuali;
- al comma 3-bis, prevede che, con il regolamento medesimo, possano essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2001, con cui veniva istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinandone l'aliquota nello 0,2%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2007, con cui veniva approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", in seguito modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale N. 7 del 02.04.2012 e N. 7 del 16.03.2021;

RILEVATO che le vigenti aliquota e soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF risultano rispettivamente pari allo 0,8% e ad € 15.000,00;

RITENUTO, dopo avere effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, nonché delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla normale attività dell'ente e alla realizzazione dei programmi previsti nel bilancio di previsione 2026/2028, di introdurre un'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per tutti i soggetti con reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF inferiore ad euro 18.000, innalzando la precedente soglia di esenzione fissata ad euro 15.000;

CONSIDERATO che la perdita di gettito conseguente all'introduzione della suddetta misura, determinata utilizzando il simulatore per il calcolo del gettito dell'addizionale comunale IRPEF disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, è stimata in 128 mila euro;

ATTESO che, tramite il suddetto simulatore, è stato altresì possibile determinare l'incremento del numero di contribuenti dichiaranti esenti in misura stimata in 967 unità (da 5.311 a 6.278);

EVIDENZIATO che, introducendo l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef per tutti i cittadini che hanno un reddito imponibile determinato ai fini Irpef fino a 18.000 euro, l'Amministrazione Comunale concorre ad attuare uno fra gli obiettivi che maggiormente qualifica il programma di mandato, ovvero quello della *"Rimodulazione delle politiche tributarie favorendo le famiglie meno abbienti"*;

RITENUTO altresì di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in coerenza con la modifica della soglia di esenzione, come risultante dal sinottico riportante il testo vigente e le modifiche apportate contenuto nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9) del citato D.Lgs. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 15

Assenti n. 2 (Massaro – Forza Italia; Carozzi – Fratelli d'Italia)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

- 1. DI CONFERMARE** nella misura dello 0,8% l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026;
- 2. DI INTRODURRE**, a decorrere dall'anno 2026, un'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per tutti i soggetti con reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF inferiore ad euro 18.000, innalzando la precedente soglia di esenzione fissata ad euro 15.000;
- 3. DI MODIFICARE**, con efficacia dal 1° gennaio 2026, il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'articolo 3 "Esenzione", come da quadro sinottico riportante il testo vigente e le modifiche apportate contenuto nel prospetto - Allegato A) - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Tributi di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

I N D I

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 15

Assenti n. 2 (Massaro – Forza Italia; Carozzi – Fratelli d'Italia)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 8 del 17 Dicembre 2025.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ilaria Adamo
(*sottoscritto digitalmente*)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Italiano
(*sottoscritto digitalmente*)

ALLEGATO A)**Oggetto: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

Testo attuale	Testo Proposto
<p>Articolo 3. - Esenzione.</p> <p>1. L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) annui.</p> <p>2. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, supera l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) annui, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è interamente dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito complessivo.</p>	<p>Articolo 3. - Esenzione.</p> <p>1. L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di € 18.000,00 (diciottomila/00) annui.</p> <p>2. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, supera l'importo di € 18.000,00 (diciottomila/00) annui, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è interamente dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito complessivo.</p>